

Codice A1421A

D.D. 23 dicembre 2022, n. 2600

Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo Sacra Famiglia" con sede in Mondovì (Cn). Provvedimenti in merito all'autorizzazione di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 2600/A1421A/2022

DEL 23/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità'

OGGETTO: Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Casa di Riposo Sacra Famiglia” con sede in Mondovì (Cn). Provvedimenti in merito all’autorizzazione di cui all’art. 16, comma 5 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che l’A.P.S.P. “Casa di Riposo Sacra Famiglia” con sede in Mondovì (Cn) è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona sorta a seguito di trasformazione da I.P.A.B. ex art. 4, comma 4 e art. 8, comma 2 della L.R. 12/17 posta in essere con D.G.R. n. 4 – 579 del 29/11/2019;

posto che, a seguito della recente modifica operata dal comma 1 dell’articolo 91 della legge regionale 25 del 2021 dell’articolo 16, comma 5 della L.R. 12/2017, per gli enti divenuti Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona a seguito di trasformazione da IPAB è stato disposto che: “*Gli atti con i quali si dispone la dismissione o l’alienazione di beni delle aziende o il trasferimento a terzi di diritti reali di godimento o, infine, la costituzione di diritti reali di garanzia sui medesimi, sono comunicati alla struttura regionale competente nei casi e secondo le modalità ed i termini definiti con provvedimento della Giunta regionale entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 2021 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale per l’anno 2021)*” e che con successiva D.G.R. n. 9 – 4883 del 14/04/2022 è stato declinato il relativo procedimento amministrativo di acquisizione dell’autorizzazione di cui sopra;

dato atto che l’A.P.S.P. in oggetto con istanza via PEC agli atti datata 12/12/2022 (pec del 13/12 registrata con protocollo n. 48109 del 13/12/2022), ha presentato istanza di autorizzazione ex art. 16, comma 5 della L.R. 12/17 alla costituzione di garanzia sui beni costituenti patrimonio indisponibile dell’Azienda;

rilevato che il bene oggetto dell’istanza di autorizzazione è costituito dall’immobile ubicato in Mondovì (Cn), via Ortigara 4/6, censito a catasto fabbricati al foglio 64 particella n. 1233, sub 1, categoria B1, classe 4, consistenza 32.865 m³, superficie 6.315 m², rendita € 9.844,71 – casa di

riposo – e che l’istanza è finalizzata alla costituzione di un mutuo ipotecario quindicennale sul medesimo al fine di fronteggiare le esigenze finanziarie straordinarie dell’ente derivanti dall’applicazione del piano di rilancio dell’Ente declinato nell’allegato alla deliberazione del C.d.A. n.5 datata 26/02/2021 successivamente ulteriormente dettagliato ed integrato come da deliberazioni n.1 del 22/03/2022 e n. 14 del 12/12/2022 nonché per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali meglio descritte anche nel verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda datato 12/12/2022 ;

considerato che l’Ente è in attesa di liquidazione di una eredità accettata con beneficio di inventario (delibera n. 4 del 23.05.22, avente per oggetto “Accettazione eredità con beneficio di inventario”) del valore presunto di euro 286.000, oltre a un immobile (valore presunto 70.000 euro);

vista la documentazione prodotta a corredo dell’istanza e costituita dai verbali del consiglio di amministrazione dell’Azienda datati 26/02/2021, 22/03/2022 e n.14 del 12/12/2022;

visti i verbali di approvazione dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi 2020 e 2021;

considerato che in virtù dell’intera documentazioni poc’anzi dettagliata emerge che:

1) l’immobile costituente patrimonio indisponibile sul quale l’Azienda chiede di apporre un mutuo ipotecario ha un valore pari a € 6.410.000,00 (arrotondamento del totale di € 6.411.290,00 derivante dalla somma di € 465.840,00 – valore del terreno su cui insiste il fabbricato + € 5.945.450,00 - valore di stima del fabbricato) come da perizia di stima datata 14/02/2019 redatta dallo Studio di consulenza e progettazione civile e industriale Tecno Borghese di Mondovì all’uopo incaricato dall’Ente;

2) il complesso dei beni patrimoniali disponibili è al momento, ed in attesa della liquidazione dell’eredità di cui sopra, sulla base delle risultanze documentali agli atti, costituito da beni immobiliari il cui valore di rendita rivalutato ai fini IMU è pari ad € 6.058,12;

3) l’importo del mutuo ipotecario è di € 400.000,00 ed ha una durata complessiva di 15 anni;

4) il piano di rilancio declinato nelle modalità e deliberazioni sopra descritte prevede l’impiego di una percentuale dei proventi del mutuo per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie dell’ente in termini di liquidità nonché per la ristrutturazione e chiusura di precedente mutuo acceso sullo stesso bene in data 11/12/2009;

5) il ricorso al mutuo ipotecario per le finalità sopra espresse si rende necessario per l’avvio dei lavori di manutenzione dell’immobile medesimo per difficoltà di liquidità e impossibilità di ricorrere ad altri strumenti di reperimento delle risorse posto che da un lato i tempi di conclusione del procedimento di liquidazione dell’eredità accettata con beneficio di inventario stanno subendo dei ritardi ed aggravii e d’altro lato la disposizione della quota di patrimonio disponibile ad oggi e nell’immediato sarebbe anti-economica e comunque insufficiente in quanto il vincolo gravante sul medesimo lo rende poco “produttivo”;

Ciò premesso:

ritenuto che ricorrano i presupposti per concedere l’autorizzazione richiesta ex combinato disposto dell’art. 16, comma 5 della L.R. 12/17 con la D.G.R. n. 9 – 4883 del 14/04/2022 e che il divieto di utilizzare i proventi del mutuo per spese correnti, nel caso specifico, non solo è relativo ad una

componente percentualmente minoritaria (circa 1/3) rispetto agli investimenti volti alla manutenzione, miglioramento ed adeguamento del patrimonio ma, soprattutto, è comunque rispettato in virtù della considerazione e dell'impegno formalmente assunto dall'Azienda, come da deliberazione n.14 del 12/12/2022, a essere integralmente "coperto" dall'impiego del complesso dei valori mobiliari ed immobiliari derivanti dalla liquidazione dell'eredità sopra descritta, destinati in primo luogo e quantomeno per l'importo in questione e, nella residua parte, per la liberazione della garanzia (o sua sostituzione) o definitiva estinzione del finanziamento;

verificato l'esatto ammontare dell'integrale dotazione patrimoniale (quota indisponibile e quota disponibile) dell'Azienda come da documentazione agli atti.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Rilevato che la presente determinazione è assunta in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 9 – 4883 del 14/04/2022 in materia di procedimenti amministrativi ai sensi degli art.li 16, comma 5 e 29, comma 1 bis, lett. d ed e della L.R. 12/17;

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;
- la D.G.R. n. 9 - 4883 del 14/04/2022;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

determina

di autorizzare l'apposizione sul bene immobiliare costituente patrimonio indisponibile della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo Sacra Famiglia" con sede in Mondovì (Cn). ubicato in Mondovì (Cn), via Ortigara 4/6 e catastalmente così individuato: foglio 64 particella n. 1233 , categoria B1, classe 4, consistenza 32.865 m³, superficie 6.315 m², rendita € 9.844,71 – casa di riposo – , di mutuo ipotecario nelle modalità, termini, condizioni e limiti di cui al verbale del C.d.A. dell'Azienda n.14 del 12/12/2022 per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali della Fondazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il

termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio